

COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 – Part. IVA 01813440870



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

(approvato con deliberazione consiliare n° 56 del 3 settembre 2012)

Indice

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Determinazione e applicazione dell'aliquota dell'addizionale
- Art. 3 - Esenzioni/agevolazioni
- Art. 4 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Addizionale comunale I.R.P.E.F., istituita, ai sensi del D.Lgs. n° 360/1998, con deliberazione di Consiglio comunale n° 110 del 30/10/1998.
2. Il regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, individua, in particolare, le modalità di determinazione dell'aliquota e delle agevolazioni concesse.

Art. 2 - Determinazione e applicazione dell'aliquota dell'addizionale

1. L'addizionale è approvata secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n° 360/1998, nei termini di cui all'art.1, comma 169, della L. n° 296/2006.
2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, l'aliquota dell'addizionale si intende prorogata di anno in anno.
3. L'addizionale è calcolata applicando le aliquote previste per i singoli scaglioni di reddito in modo progressivo sul totale del reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., di cui al T.U.I.R. approvato con D.P.R. n° 916/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale è stabilita nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento).

Art. 3 - Esenzioni/agevolazioni

1. È stabilita una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale, di cui al precedente articolo, per i contribuenti il cui reddito imponibile non sia superiore ad € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00).
2. I soggetti che non hanno maturato il requisito di esenzione di cui al precedente comma 1, devono corrispondere l'addizionale sull'intero reddito conseguito.
3. Analogamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le esenzioni/agevolazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. Il presente regolamento, nonché ogni atto modificativo delle aliquote, esenzioni/agevolazioni, è pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità stabilite dal D.M. 31/05/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.